

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV} N. 14

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI

NEI CONFRONTI DI

SILVIO BERLUSCONI

(DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI)

nell'ambito del procedimento penale n. 14377/11 RGNR
— n. 16305/11 RG GIP

AVANZATA DAL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
DEL TRIBUNALE DI BARI E PERVENUTA

il 6 agosto 2015

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI****SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**080/5270299 fiammetta.gabriele@giustizia.it

N.16305/11 Reg. G.I.P.

Bari, li 13/7/15

OGGETTO: Procedimento penale c/o Berlusconi Silvio + 1

Alla Giunta per le
Autorizzazioni presso la
Camera dei Deputati – Roma

Trasmetto, per quanto di competenza, provvedimento del Giudice Depalo del 3/7/15 depositato il 10/7/15 con relativa documentazione in cartaceo e su supporto informatico,.

Preciso che trattasi di atti in originale di cui si chiede la restituzione ad incombenza espletata.
Ossequi

P.R.

Il cancelliere
(dr.ssa Fiammetta Gabriele)

**CAMERA DEI DEPUTATI**

ARRIVO 6 Agosto 2015

Prot: 2015/0021940/GEN/PI



Tribunale di Bari

Sezione dei giudici per le indagini preliminari

RICHIESTA

**ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
NEI CONFRONTI DI UN MEMBRO DEL PARLAMENTO**
(ai sensi dell'art. 6 della legge 20 giugno 2003 n. 140)

Il giudice per l'udienza preliminare

Rosa Anna Depalo

In relazione alla richiesta avanzata dalle parti nell'ambito del procedimento n. 14377/11 r.g.n.r. e 16305/11 r.g.g.i.p., con istanze dell'8 maggio e del 3 luglio 2015, per ottenere dalla Camera parlamentare l'autorizzazione per poter utilizzare le intercettazioni di seguito elencate, nei confronti dell'imputato Silvio Berlusconi, già parlamentare della Repubblica, osserva quanto segue.

1. Le indagini, il fatto e le norme di legge violate

Silvio Berlusconi (nato a Milano il 29.9.1936) è imputato innanzi a questo tribunale in forza della richiesta di rinvio a giudizio proposta dal pubblico ministero in sede il 6 giugno 2014 (v. faldone nr. 7 progr. 117) per il reato di cui all'art. 377 bis c.p., così originariamente contestato:

A) del reato p. e p. dall'art. 377 bis cod. pen., per avere, con offerte e promesse di versamento di somme di denaro, nonché di altre utilità -quali quelle di assicurare a proprie spese la difesa tecnica nel procedimento penale; di procurare un nuovo posto di lavoro; di mettere a disposizione un prestito di cinquecentomila euro per finanziare future iniziative imprenditoriali; denaro ed utilità poi effettivamente corrisposte- indotto TARANTINI Gianpaolo a tacere parte delle informazioni a sua conoscenza ed a rendere dichiarazioni mendaci e reticenti nel corso degli interrogatori che veniva chiamato a rendere, in qualità di indagato, davanti ai pubblici ministeri del procedimento penale nr. 9322/09 R.G. mod. 21 della Procura della Repubblica di Bari, nelle date del 29 luglio 2009, 6 novembre 2009 e 23 novembre 2009; e così, in particolare:

- a mentire, negando, contrariamente al vero, che il Berlusconi avesse corrisposto a donne, appositamente reclutate dal Tarantini per partecipare a cene o incontri, compensi in cambio di prestazioni sessuali;

- a tacere, così rimanendo reticente, circa i reali contenuti dell'incontro svoltosi tra il Berlusconi e il Tarantini a Palazzo Grazioli in Roma dopo la mezzanotte del 13 novembre 2008;

- a tacere, così rimanendo reticente, circa la reale portata dell'interessamento in favore del Tarantini da parte del Berlusconi -all'epoca Presidente del Consiglio dei Ministri- con riferimento a progetti di affari da concretizzare mediante procedure illegittime con i responsabili della protezione civile e con Società commerciali facenti capo al gruppo "Finmeccanica";

In Bari e Roma, nelle date sopra indicate e oltre, permanendo l'atteggiamento reticente del Tarantini e la dazione del danaro e delle altre utilità quantomeno sino alla data del 30 agosto 2011 di emissione da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli di ordinanza applicativa di misura cautelare a carico del Tarantini;

L'azione penale è stata al contempo esercitata anche nei riguardi di Valter Lavitola (nato a Salerno il 16.6.1966), per lo stesso titolo di reato ma per circostanze fattuali parzialmente diverse :

B) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 377 bis cod. pen., per avere - dopo che BERLUSCONI Silvio aveva indotto Tarantini Gianpaolo, mediante offerta di danaro e altre utilità quali descritte nel capo A) che precede, a non rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti del medesimo Berlusconi ed a renderne altre mendaci nel corso degli interrogatori resi, in qualità di indagato, davanti ai pubblici ministeri del procedimento penale nr. 9322/09 R.G. mod. 21 della Procura delle Repubblica di Bari, nelle date del 29 luglio 2009, 6 novembre 2009 e 23 novembre 2009- concorso con il predetto Berlusconi nel mantenere ferma la volontà del Tarantini di collaborare solo parzialmente con gli inquirenti, cosa che attuava rendendosi intermediario per la corresponsione delle utilità promesse, in particolare facendo pervenire al Tarantini ed alla sua famiglia periodiche rimesse di danaro e rendendosi depositario della somma di euro cinquecentomila da tenere a disposizione del beneficiario; In Bari e Roma, reato permanente quantomeno sino alla data del 30 agosto 2011 di emissione da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli di ordinanza applicativa di misura cautelare a carico del Tarantini e del medesimo Lavitola;

Tali imputazioni sono state modificate nel corso dell'udienza preliminare del 10 aprile 2015 e risultano ora del seguente tenore :

BERLUSCONI Silvio

a) del reato di cui agli artt. 81 secondo comma, 377 bis c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno delittuoso, indotto Tarantini Gianpaolo -con offerte e promesse di versamento di somme di danaro e di altre utilità poi effettivamente corrisposte (tra le quali quelle di assicurargli a proprie spese la difesa tecnica nei procedimenti penali cui era sottoposto; di procurargli, attraverso Lavitola Valter, una fittizia occupazione al fine di consentirgli di ottenere l'autorizzazione al lavoro durante il periodo di sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari; di mettergli a disposizione la somma di euro 500.000 per finanziare future iniziative imprenditoriali)- a tacere informazioni a sua conoscenza ed a rendere dichiarazioni mendaci e reticenti nel corso degli interrogatori che il predetto veniva chiamato a rendere, in qualità di indagato, nei procedimenti penali avviati

nei suoi confronti dalla Procura di Bari —e, specificamente, in quelli resi nelle date del 29 luglio 2009, del 6 novembre 2009 e del 23 novembre 2009, in quelli successivi che avrebbe dovuto rendere anche nell'ambito del proc.9322/09-21 entro la data di conclusione delle indagini, nonché negli interrogatori resi all'A.G. di Napoli in epoca successiva al suo arresto —avvenuto in data 1.9.2011 in esecuzione di o.c.c. del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli del 30.8.2011— e, così lo induceva, in particolare:

- a mentire, negando, contrariamente al vero, che il Berlusconi avesse corrisposto a donne, già reclutate dal Tarantini per sfruttarne la prostituzione in favore di Berlusconi, compensi in cambio di prestazioni sessuali;
- a tacere, così rimanendo reticente, tutte le circostanze relative ai contatti avviati, tramite l'intermediazione del Berlusconi —all'epoca Presidente del Consiglio dei Ministri—, con le figure apicali del Dipartimento della Protezione Civile, del gruppo FINMECCANICA e delle società ad esso collegate, al fine di concretizzare l'affidamento —a società orbitanti nella sfera di interesse del Tarantini— di pubbliche commesse;
- a tacere, così rimanendo reticente, circostanze relative alla sussistenza da parte del Berlusconi di interessi diretti o indiretti (in particolare interessi di Berlusconi Paolo) in relazione alla concretizzazione del progetto delineato nel capoverso che precede e, conseguentemente, a tacere le ragioni per le quali il Berlusconi lo aveva convocato a Palazzo Grazioli dopo la mezzanotte del 13 novembre 2008;

In Bari, Roma e Napoli dal 2009, con condotta perdurante alla fine del settembre 2011.

LAVITOLA Valter

b) del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 377 bis c.p. perchè, su richiesta del Berlusconi ed al fine di dare attuazione all'accordo illecito descritto nel capo che precede, procurando a Tarantini Gianpaolo una fittizia occupazione lavorativa presso la società "Andromeda" s.r.l. e provvedendo a corrispondere al predetto le somme di danaro promesse e messi a disposizione dal Berlusconi (e, in particolare, facendo pervenire a lui ed alla sua famiglia periodiche rimesse di danaro e rendendosi depositario, in suo favore, della somma di euro 500.000), con più azioni esecutive di un medesimo disegno delittuoso, concorreva con il Berlusconi nell'indurre il Tarantini a mentire e, comunque, a rendere dichiarazioni mendaci e reticenti in merito alle circostanze oggetto del richiamato accordo, nel corso degli interrogatori che lo stesso, in qualità di indagato, sarebbe stato chiamato a rendere, in qualità di indagato, nei procedimenti penali avviati nei suoi confronti dalla Procura di Bari e, in particolare, nel proc. n.9322/09-21, nonché negli interrogatori resi all'A.G. di Napoli in epoca successiva al suo arresto, avvenuto in data 1.9.2011 in esecuzione di o.c.c. del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli del 30.8.2011.

In Bari, Roma e Napoli dalla primavera del 2010, con condotta perdurante alla fine del settembre 2011.

Per dar conto delle ragioni sottese alla presente richiesta non può farsi a meno di ripercorrere l'iter procedimentale, prima ancora che quello processuale, evidenziando gli snodi essenziali di una vicenda, la cui complessità —anche sotto il profilo tecnico— si trova

soltanto accennata nell'incipit con cui il rappresentante dell'accusa ha introdotto l'atto di esercizio dell'azione penale, scrivendo :

valutato che con plurime decisioni cautelari, adottate da diversi Organi giudicanti (Tribunale del Riesame Napoli, 26 settembre 2011 ; G.I.P. Bari, 14 ottobre 2011; Tribunale del Riesame Bari, 21 novembre 2011 ; Corte di Cassazione , Sez. VI , 27 aprile 2012) sono stati ritenuti sussistenti a carico del Lavitola Valter gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato come sopra contestatogli;

ritenuto che alla posizione processuale del Lavitola risulta inscindibilmente collegata e connessa -sia sotto il profilo del movente che sotto quello della provenienza del denaro corrisposto al Tarantini Gianpaolo- quella del Berlusconi Silvio;

considerato che, alla luce di siffatta situazione processuale e probatoria, l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero è obbligatorio....

In base agli esiti investigativi conseguiti dalla procura di Napoli nell'ambito del procedimento riguardante la gestione di alcune società del gruppo Finmeccanica (proc. n. 43725/09, in cui erano emersi i contatti tra alcuni dei soggetti investigati e Valter Lavitola), quel pubblico ministero procedette a carico di Valter Lavitola, Gianpaolo Tarantini, Devenuto Angela, Sansivieri Fabio e Antonio Lavitola, in relazione all'ipotesi di reato ex artt. 110-629 c.p. in danno di Silvio Berlusconi.

In quella sede (proc. n. 31736/11) si accertò, in particolare, che dopo essere riparato all'estero per sottrarsi all'esecuzione dell'ordinanza cautelare adottata nei suoi riguardi nel diverso procedimento concernente il cd. caso Bisignani, Lavitola utilizzava un'utenza panamense *per intrattenere- spesso in modo disinvolto ed anche esplicito salvo a richiedere agli interlocutori di turno di chiamare da cabine telefoniche o da altre utenze straniere - i rapporti più urgenti e al tempo stesso più delicati che lo stesso non poteva diversamente coltivare.*

Nel corso di una di tali comunicazioni (nr. 73 del 16.6.2011) Devenuto Angela (chiamata "Ninni" o "Nicia" , moglie di Tarantini Gianpaolo e amante dello stesso Lavitola), aveva fatto più volte riferimento alla necessità di avere del danaro e alla possibilità che a tal fine il Lavitola la indirizzasse *là dove era stata un'altra volta, sempre per prendere del danaro* (e cioè nel domicilio romano di Silvio Berlusconi, Palazzo Grazioli in Via del Plebiscito a Roma, come si accertò in seguito). Il che il Lavitola si era rifiutato di "autorizzare", in considerazione del particolare momento politico negativo (esiti del referendum e delle elezioni amministrative).

I risultati delle conseguenti indagini, compendiate nelle informative della DIGOS datate 11-13-20 e 22 luglio 2011, motivarono la **richiesta cautelare formulata dai pubblici ministeri napoletani l'1 agosto 2011**¹ (v. faldone nr. 2-A pagg. 1-122).

¹ L'imputazione cautelare era così formulata : *Delitto p. e p. dagli artt. 110, 629 CP, 61 n.7 perché, in concorso tra loro, Lavitola Valter tenendo i riservati contatti con la persona offesa e smistando le somme dalla stessa ricevute con successiva consegna in parte a Sansivieri Fabio e Lavitola Antonio che le reimpiegavano nelle comuni attività economiche ed imprenditoriali, in parte poi alla Devenuto Angela e a Tarantini Gianpaolo, quest'ultimo anche manifestando o, comunque, ventilando i suoi intendimenti ai propri legali e a quelli della persona offesa, dopo che lo stesso Tarantini, nel procedimento tuttora pendente presso la Procura di Bari ed in via di prossima definizione, era stato indagato per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di una molteplicità di giovani donne tra le quali D'Addario Patrizia ed altre, le cui rispettive prestazioni sessuali erano state procurate a Silvio Berlusconi, accollandone però in via esclusiva i relativi costi economici allo stesso Tarantini, con minaccia implicita e lurva consistita in ultimo nel prospettare a Berlusconi Silvio i*

In essa si dava conto dei movimenti di denaro registrati fra Berlusconi-Lavitola-Tarantini e delle richieste estorsive ad essi sottesi, nonché, per quel che qui maggiormente interessa, delle ragioni di quelle richieste e delle conseguenti consegne di denaro (v. capitolo III della domanda cautelare).

Sul punto così argomentavano i requirenti :

La vicende processuali di Gianpaolo Tarantini hanno assunto ampia e consolidata evidenza pubblica, entrando quindi nell'ambito del cd. fatto notorio, nell'estate del 2009, quando i giornali pubblicarono gli esiti delle prime indagini condotte dalla Procura di Bari, aventi in particolare ad oggetto la vicenda delle cd. escort (Patrizia D'Addario in primis ma le ragazze sarebbero circa trenta) di fatto presentate da Gianpaolo Tarantini a Silvio Berlusconi, nelle feste dell'estate 2008 a Villa Certosa in Sardegna nonché a Palazzo Grazioli a Roma.

Il Tarantini fu poi sottoposto dall'AG di Bari a misura cautelare nel settembre 2009 per altri reati connessi alla cessione di droga (e recentemente per questi ultimi condannato in sede di giudizio abbreviato), mantenendo ancora attualmente in piedi, tra gli altri, il procedimento a suo carico per favoreggiamento e sfruttamento delle prostituzione, secondo quanto è dato agevolmente ricavare dalle conversazioni soprariportate dove lo stesso Tarantini parla della sua vicenda giudiziaria.

In quest'ultimo procedimento, pure essendo in qualche modo "coinvolto" anche Silvio Berlusconi in quanto diretto beneficiario delle prestazioni sessuali offerte dalle ragazze introdotte dal Tarantini, lo stesso, notoriamente, non risulta essere mai stato indagato, perché ritenuto estraneo alla pattuizione dei compensi e alla stessa consapevolezza della natura mercenaria dei rapporti instaurati.

E tanto in considerazione di quanto più volte riferito dallo stesso Tarantini nelle sue dichiarazioni a quella AG dove ripetutamente veniva ribadita tale circostanza.

Sicché, proseguivano gli inquirenti, se quello descritto a grandi linee è il contesto processuale e fattuale della vicenda "Tarantini", i cui tratti identificativi, che appaiono riconoscibili già dal contenuto delle conversazioni prima richiamate e che, comunque, si sono da tempo consolidati nel cd. fatto notorio come si rappresentava, va osservato che è da quelle stesse conversazioni intercettate tra il Lavitola ed il Tarantini e tra il Lavitola e la Devenuto che viene fuori il "retroscena" di quelle che saranno le prossime iniziative processuali che il Tarantini adotterà (o non adotterà) nell'ambito di quel procedimento.

E tanto, per quello che qui specificamente rileva, sulla base delle intese raggiunte tra lo stesso e Lavitola, intese in ultimo finalizzate ad ottenere (ancora), nella misura massima possibile, consistenti somme di danaro da Silvio Berlusconi oltre quelle, per la stessa ragione, dallo stesso fin qui erogate.

rischi connessi ad un possibile cambio della strategia processuale fino a quel momento seguita dallo stesso Tarantini -che, nelle sue dichiarazioni rese all' AG di Bari, aveva sempre escluso ogni consapevolezza del Berlusconi in ordine alla natura mercenaria dei rapporti sessuali dallo stesso intrattenuti con le predette donne e comunque ogni partecipazione economica del Berlusconi ai relativi costi- rischi connessi al clamore mediatico della vicenda e resi più avvertiti in considerazione del previsto deposito di una serie di conversazioni intercettate in quel procedimento, dai contenuti scabrosi e quindi ritenuti gravemente pregiudizievole per l'immagine pubblica dello stesso Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri, si procuravano l'ingiusto profitto delle somma finora accertata di euro 500 mila nonché di altre prestazioni di rilievo economico in corso di accertamento con conseguente grave danno per il predetto Berlusconi.

Condotte tuttora permanenti accertate in Napoli nel luglio 2011

Veniva quindi presa in considerazione la strategia processuale manifestata al telefono dai due indagati e che vede il Lavitola -che non avrebbe alcun titolo né interesse in causa da rivendicare nella descritta vicenda processuale- collocato al centro e operare sui due versanti della trattativa.

Quello del Tarantini (...), sostenendo i propositi dello stesso di negarsi ai suggerimenti dell'entourage legale e scegliere la via del dibattimento: lunga nella definizione, incerta negli esiti, ma aperta ad una possibile amnistia e, soprattutto, tale da non far venir meno il "potere contrattuale" dello stesso Tarantini di tenere il Berlusconi "sulla corda".

Mentre, sul diverso versante dei rapporti con il Berlusconi poi, il Lavitola, in considerazione di quei descritti rapporti di vicinanza, potrà fornire in più occasioni l'"amichevole" consiglio necessario alla composizione della vicenda.

Condizione indispensabile, nel disegno del Lavitola, per la realizzazione delle predetta strategia, è conservare da parte sua il "monopolio" del rapporto diretto ed esclusivo con Berlusconi, scoraggiando ogni iniziativa del Tarantini e della moglie volta ad un loro personale contatto, diretto e chiarificatore.

Solo in tal modo infatti il Lavitola confida di continuare a lucrare in prima persona (e a sostanziale danno del Tarantini oltre che del Berlusconi) tutte le utilità economiche derivanti da quel rapporto.

L'impostazione cautelare venne accolta con l'ordinanza emessa dal g.i.p. di Napoli il 30 agosto 2011, con l'applicazione della custodia carceraria ai tre principali indagati (v. faldone nr. 2/A pagg. 517 e ss).

La misura così disposta rimase ineseguita nei confronti del Lavitola, che venne pertanto dichiarato latitante con decreto dell'8 settembre 2011.

Senonchè, con sentenza del 20 settembre successivo, lo stesso giudice della cautela dichiarò la propria incompetenza per territorio (v. faldone nr. 3/A plico n. 2), ritenendo che gli accertamenti successivi all'emissione dell'ordinanza cautelare (dichiarazioni di Brambilla Marinella e "memoria" depositata nell'interesse della persona offesa;) consentissero di ritenere il reato di estorsione contestato nell'ordinanza stessa, come consumato nel circondario romano.

Il 22 settembre 2011 i pubblici ministeri baresi, titolari del procedimento n. 9322/09 -a carico di Tarantini ed altri, trasmisero ai colleghi di Napoli (v. faldone nr. 2/A pagg. 626 e ss.):

- i verbali degli interrogatori resi da Tarantini Gianpaolo il 29 e 31 luglio 2009; il 6 ed il 23 novembre 2009;
- le richieste applicazione della pena formulate dal Tarantini il 29 luglio 2009, il 16 giugno 2010 ed il 15 luglio 2010;
- l'informativa conclusiva della Guardia di finanza di Bari del 23 giugno 2011

Lo stesso 22 settembre 2011 la procura di Napoli trasmise all'omologo ufficio di Roma la sentenza dichiarativa dell'incompetenza territoriale (v. faldone nr. 3/A plico n. 1).

Il 26 settembre 2011 il tribunale del riesame confermò l'ordinanza cautelare relativa al solo Lavitola, previa riqualificazione delle condotte contestate alla stregua della fattispecie di cui all'art. 377 bis c.p., ritenendo competente, in relazione ad essa, l'autorità giudiziaria di Bari (v. faldone nr. 3/A plico 1 e plico 2/C).

Gli argomenti sviluppati dal tribunale per motivare il proprio convincimento, possono così riassumersi.

- Quantomeno a decorrere dal mese di giugno 2011 si era verificato il passaggio di consistenti somme denaro provenienti da Silvio Berlusconi e destinate ai coniugi Tarantini-Devenuto, per il tramite di Valter Lavitola.
- Tanto risultava :
 - ✓ dalle conversazioni poste a fondamento del provvedimento coercitivo;
 - ✓ dalle ammissioni degli stessi indagati Devenuto e Tarantini, i quali, nel corso dei rispettivi interrogatori, confidarono di aver ricevuto, per il tramite del Lavitola e fin da epoca anteriore al giugno 2011, considerevoli "aiuti" da Silvio Berlusconi, consistiti non solo in cospicue somme di denaro contante, ma anche nel pagamento del canone mensile di locazione dell'appartamento da loro abitato nel quartiere Parioli di Roma;
 - ✓ dalle dichiarazioni rese il 2 settembre 2011 dalla segretaria 'storica' del premier, Marinella Brambilla, la quale ammise di avere ella stessa consegnato in più occasioni, su precisa indicazione del Presidente del Consiglio, somme variabili di danaro a tale Raphael Chavez (a lei noto come "Juanin"), incaricato al ritiro da Valter Lavitola, somme alle quali nei dialoghi intercettati avrebbe fatto riferimento indicandole, con espressione convenzionale, come "foto da stampare";
 - ✓ dalle dichiarazioni rese l'1 settembre 2011 da Pezzotti Alfredo, maggiordomo del Presidente Berlusconi fin dal 1991, il quale riferì di avere incontrato in più occasioni Nicola Tarantini, nel corso del mese di luglio 2011, e di avergli consegnato, in una di tali occasioni, la somma di euro 5.000,00 prelevandoli dalla cassa ch'egli gestiva per le spese domestiche, previa esplicita autorizzazione da parte di Berlusconi;
 - ✓ dalle dichiarazioni sottoscritte dallo stesso Silvio Berlusconi (nella memoria depositata presso la procura della Repubblica in data 13.9.2011), riconoscendo di avere erogato somme di denaro destinate ai Tarantini (di importo variabile tra i 5.000.00 e i 10.000 00 euro) - consegnate al Lavitola direttamente o, in rare occasioni, per il tramite di Marinella Brambilla -, e sostenendo di aver "messo a disposizione" dell'imprenditore barese una ulteriore somma destinata ad avviare una nuova attività.
- Tarantini aveva beneficiato di ulteriori utilità da parte di Silvio Berlusconi, quali :
 - ✓ l'assicurazione dell'assistenza legale nei processi pendenti a suo carico innanzi al p.m. di Bari, stanti le dichiarazioni rese in proposito il 9.9.2011 da uno dei legali del Tarantini, il prof. Vincenzo Nico D'Ascola -del Foro di Reggio Calabria-, e dall'avv. Giorgio Perroni;
 - ✓ il pagamento dei relativi onorari, desumibile dall'interrogatorio del Tarantini in data 8.9.2011 e dalla conversazione di cui al progr. n. 184 del 17.7.2011, nella quale il Lavitola rinfacciava al Tarantini la corresponsione di 14.000.00 euro mensili, oltre gli extra, costituiti dal canone di locazione dell'abitazione e dalle spese legali;

- ✓ il reperimento dell'attività lavorativa presso la società "Andromeda", di cui era responsabile commerciale Crea Bruno, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro, in costanza degli arresti domiciliari, cui il Tarantini era sottoposto nel procedimento barese nella primavera-estate del 2010, secondo le dichiarazioni dello stesso Tarantini nell'interrogatorio del 12.9.2011, le informazioni assunte dall'avv. Ghedini il 13.9.2011, nonché le captazioni n. 40 e 49 dell'11.7.2011
- L'interessamento e le indicate elargizioni di Berlusconi in favore di Tarantini erano da considerarsi in rapporto sinallagmatico con la condotta processuale tenuta da Tarantini. Essi, infatti, erano iniziati in epoca coeva al momento in cui il Tarantini aveva assunto la qualità di indagato a Bari, si erano intensificati ogni qual volta si era prospettata la probabilità che il Tarantini fosse chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria, ed erano culminati nel momento in cui quest'ultimo, avanzando una richiesta di patteggiamento, avrebbe potuto contribuire a "stendere un velo", quanto meno temporaneo, su notizie e fatti che avrebbero destato sicuro clamore mediatico, in ragione del coinvolgimento del Presidente del Consiglio, nella vicenda relativa alle "escort".
- Sicchè, le espressioni che l'ordinanza coercitiva aveva ritenuto indicative della volontà estorsiva (quali "metterlo con le spalle al muro", "in ginocchio", "andargli addosso", "tenerlo sulla corda", "tenerlo sotto pressione"), *se calate nel contesto delle conversazioni captate e valutate alla luce della complessa natura dei rapporti tra i soggetti coinvolti e delle rispettive personalità, ivi compresa quella del Lavitola, offrono invece un panorama del tutto diverso, dal quale emerge in maniera evidente la debolezza, anche psicologica, del Tarantini. Quest'ultimo si mostra, infatti, come un soggetto che manifesta un ossessivo bisogno di ricevere direttamente da Berlusconi rassicurazioni in ordine al 'rispetto' dell'impegno che questi aveva assunto di sostenerlo in cambio di una condotta processuale del Tarantini diretta a limitare il più possibile il danno all'immagine pubblica del Presidente del Consiglio.*
- Dette espressioni, a parere del collegio, erano riconducibili alla manifestazione di un preciso intento di carattere "psicologico" perseguito dal Lavitola; quest'ultimo, infatti, si era posto fin dal principio della vicenda nella posizione di "indispensabile" intermediario nei rapporti fra Tarantini ed il Capo del Governo -ostentando il proprio legame privilegiato con quest'ultimo - per poi "lucrare" parte delle somme versate da Berlusconi e dirette al Tarantini (cfr. conv. tel. di cui ai progr. nn. 219 del 23.06.2011 e III del 14.7.2011, dalle quali risulta con evidenza che il Lavitola tratteneva parte degli importi ricevuti per le proprie attività imprenditoriali).
- La condotta processuale assunta dal Tarantini, volta a tenere il più possibile "indenne" il Presidente del Consiglio Berlusconi dai verosimili danni alla sua immagine pubblica derivanti dalla divulgazione dei risvolti più "sconvenienti" del processo pendente presso l'A.G. barese, doveva ritenersi indotta dalla promessa (anche tacita o per facta concludentia, quali la nomina e la retribuzione di un avvocato indicato dal suo entourage), da parte del Premier, di "farsi carico", dal punto di vista economico (in senso lato), della "situazione" del Tarantini.
- La descritta condotta - posta in essere da Silvio Berlusconi (con il concorso, in qualità di intermediario, di Valter Lavitola) nei confronti del Tarantini, che aveva assunto la qualità di indagato, più volte in concreto (ma anche per definizione) chiamato a rendere

dichiarazioni alla suddetta Autorità Giudiziaria- appare perfettamente rispondente al paradigma legislativo di cui all'art. 377 bis c.p..

- La consumazione del reato posto in essere da Silvio Berlusconi era da considerarsi avvenuta con le dichiarazioni rese dal Tarantini davanti all'A.G. di Bari in data 29 e 31 luglio 2009, *certamente reticenti relativamente al coinvolgimento del Premier ed, a tratti, addirittura mendaci.*

Il 27 settembre 2011 la procura di Napoli trasmise l'ordinanza custodiale, risultante dalla decisione del tribunale della libertà, al p.m. di Bari per le iniziative di competenza ex art. 27 c.p.p. ed al contempo richiese alla procura di Roma di curare la trasmissione degli atti in suo possesso a Bari (v. faldone nr. 3/A plico n. 1).

Il 29 settembre 2011 la procura di Roma trasmise a sua volta gli atti a Bari precisando che avrebbe provveduto all'ulteriore corso per le permanenti iscrizioni dello stesso Lavitola Valter, del Tarantini, della Devenuto, di Sansivieri Fabio e di Lavitola Antonio in ordine al reato di cui agli artt. 629, 61 n. 7, 110 c.p., commesso in Roma e accertato nel luglio 2011.

L'8 ottobre 2011 la procura di Bari chiese la revoca della misura a carico di Lavitola rilevando (v. faldone nr. 4 progr. 2):

- *una evidente violazione del principio di correlazione tra l'accusa contestata e quella ritenuta nella decisione del Riesame, ulteriormente acuita dalla totale mancanza di una contestazione in fatto della diversa condotta che si vorrebbe sussumere nella fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 377 bis c.p.p.*
- *la divergenza tra dichiarazioni dell'indagato e contenuto delle conversazioni intercettate è fuori di dubbio, ma va considerato che la circostanza che il Berlusconi sapesse o non sapesse di avere a che fare con mercenarie del sesso risulta del tutto irrilevante a fini penali;*
- *nessun addebito era stato elevato a carico del Berlusconi, all'esito delle indagini sul tema delle "escort", sicchè il mendacio del Tarantini sul punto non era neppure astrattamente idoneo a mutare l'esito del procedimento e risulta penalmente irrilevante.*

Il 13 ottobre 2011 il g.i.p. di Bari rigettò l'istanza di revoca (v. faldone nr. 4 progr. 3), individuando gli elementi di fatto qualificanti l'ipotesi delittuosa ravvisata dal tribunale della libertà di Napoli :

- *nell'interessamento continuo e fattivo, da parte dell'on. Silvio Berlusconi, al sostegno economico di Tarantini Gianpaolo e della sua famiglia;*
- *nella sproporzione tra l'entità delle somme e delle altre utilità corrisposte e l'ipotizzato spirito di liberalità e solidarietà, oltre che delle anomale circostanze di fatto in cui avvenivano tali elargizioni;*
- *nel collegamento, logico e funzionale, delle dazioni di denaro e delle attività volte a garantire le indicate utilità al Tarantini con gli sviluppi delle vicende processuali che vedevano coinvolto il Tarantini, espressivo dell'esistenza di un "rapporto di natura sinallagmatica";*

- nelle dichiarazioni mendaci rese da Tarantini negli interrogatori del 29 e 31 luglio 2009, *come attestato dalle "reiterate e plurime divergenze tra le dichiarazioni attraverso le quali il Tarantini, pur autoaccusandosi del reato di favoreggiamento della prostituzione, ha escluso la consapevolezza, da parte dello stesso Presidente del Consiglio, della natura mercenaria dei rapporti sessuali dallo stesso intrattenuti con le giovani donne che lo stesso Tarantini 'reclutava' e conduceva nelle residenze del premier, e quanto emerge incontrovertibilmente dal contenuto delle intercettazioni telefoniche riportate nell'informativa depositata il 23 giugno 2011 alla Procura della Repubblica di Bari"*;

Il g.i.p. esclude, inoltre, che la fattispecie di reato oggetto di contestazione si reggesse sulla rilevanza, a fini penali, dell'oggetto delle dichiarazioni mendaci, rese dal dichiarante per effetto dell'accordo collusivo concluso con l'autore del reato. Egli ritenne, viceversa, sufficiente allo scopo *unicamente il dato dell'utilizzabilità delle dichiarazioni che il dichiarante è chiamato a rendere in un procedimento penale, e non anche in riferimento ad uno specifico processo ed all'oggetto di tutela apprestata con la norma incriminatrice.*

Il 13 ottobre 2011 lo stesso p.m. chiese la conferma dell'ordinanza cautelare a carico di Lavitola, richiamando integralmente le argomentazioni già svolte dal g.i.p. e dal tribunale del Riesame di Napoli, oltre che dallo stesso g.i.p. di Bari *in ordine alla corretta formulazione dell'ipotesi di reato e alla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari (v. faldone nr. 4 progr. 4).*

Il 14 ottobre 2011 il g.i.p. confermò la misura carceraria applicata al Lavitola dai giudici napoletani, ritenendo *fondata e logicamente coerente con gli elementi a disposizione, raccolti nel corso delle indagini, l'ipotesi ricostruttiva formulata con l'ordinanza del Tribunale del riesame, nonché sussistenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato oggetto di contestazione: - l'offerta di denaro ed utilità, effettivamente realizzatasi, il suo collegamento con l'effetto di induzione sul Tarantini, (...) l'utilizzabilità delle "dichiarazioni che il dichiarante è chiamato a rendere in un procedimento penale", non essendo invece richiesto che sia offerta la prova dell'utilizzabilità in riferimento ad uno specifico processo, in considerazione dell'oggetto di tutela apprestata con la nonna incriminatrice (che è rappresentato dalla "corretta attuazione del procedimento probatorio attraverso la formazione di un materiale conoscitivo non inquinato da comportamenti provenienti dall'esterno", rispetto ad un'utilizzazione delle dichiarazioni che non è definibile preventivamente e in concreto, potendosi realizzare più condizioni in cui quelle dichiarazioni possono essere utilizzate - nel medesimo processo, in altro processo, per titoli di reato diversi da quello o da quelli per cui è chiamato a rispondere il dichiarante -) (v. faldone nr. 4 progr. 5).*

Il 14 ottobre 2011 fu disposta l'iscrizione nel registro degli indagati anche dei potenziali concorrenti di Lavitola Valter *in ordine all'ipotesi di reato di cui all'art. 337 bis c.p.p., commesso in Bari, in epoca anteriore e prossima al 31-10-2009*

Il 17 ottobre si dichiarò la latitanza di Lavitola

Il 27 ottobre 2011 la procura di Napoli trasmise a Bari l'annotazione della D.I.G.O.S. depositata in data 14 ottobre 2011, avente ad oggetto le ulteriori conversazioni intercorse tra Lavitola Valter e i coniugi Tarantini da luglio a settembre 2011, cioè successivamente alla domanda cautelare (v. faldone nr. 6 progr. 48)

Il 21 novembre 2011 il tribunale della libertà di Bari confermò l'ordinanza coercitiva emessa a carico del latitante (v. faldone nr. 4 progr. 14).

Dopo aver respinto alcune eccezioni procedurali, in particolare quella afferente l'inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti dall'originario procedimento ex art. 629 c.p. e le altre disposte nel corso delle indagini a carico di Tarantini, per l'assunta violazione dell'art. 270 c.p.p., il tribunale aderì alla ricostruzione dei fatti operata dal collegio napoletano, prima, e dal g.i.p. di Bari, successivamente, aggiungendo :

a. in relazione alla configurazione del reato ipotizzato : la condotta prevista dalla norma incriminatrice è realizzabile solo nei confronti di un soggetto che sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (le persone dell'imputato, del coimputato, dell'imputato di reato connesso ex art.12 lett.a) e c) c.p.p.) ed è proprio tale profilo del destinatario della condotta illecita che vale a definire il reato sanzionato dall'art. 377 bis c.p. come una specie particolare di reato proprio.

Una tale interpretazione letterale trova fondamento nella ratio della fattispecie incriminata dall'art. 377 bis c.p. in quanto norma a tutela anticipata della genuinità delle prove dibattimentali.

Come chiarito dalla più recente pronuncia in materia della Suprema Corte, Cass. Sez. VI, 19.7.2011, n.39749, pure a voler ritenere che quello in esame non sia un reato di pericolo, ma un reato di evento, questo non è costituito dalla dichiarazione mendace o dal silenzio. L'evento del reato è infatti costituito dalla induzione, tanto che ove la stessa sia accolta, il reato rimarrebbe confinato allo stadio di tentativo.

Nella medesima pronuncia la Corte di legittimità evidenzia come l'art. 377 bis c.p. sia una fattispecie a condotte multiple e alternative, tra le quali rientrano le semplici "offerte" o "promesse" di denaro od altre utilità nei confronti del soggetto "indotto". Tale illecito comportamento ha una sua intrinseca connotazione di pericolosità in quanto è già di per sé produttivo di una insidiosa alterazione della dinamica processuale della formazione della prova idonea a consumare il reato, mostrandosi irrilevante l'evenienza che il silenzio o le affermazioni false abbiano effettivamente inciso sulla decisione adottata nel processo presupposto, siccome frutto dell'illecito accordo tra l'induttore e l'indotto destinatario di offerte o promesse di utilità.

b. In relazione alla posizione dell'indagato ricorrente: l'induzione e le promesse di certo iniziano nel 2009, allorché Tarantini assume la qualità di indagato a Bari, ma non si esauriscono con i due interrogatori resi nella medesima epoca ed anzi culminano nel 2011, allorché l'induzione ha ad oggetto la stessa cessazione della qualità di indagato del Tarantini con la contestuale assicurazione definitiva del "silenzio" di costui in quella sede processuale.

Questo è l'univoco significato della induzione al "patteggiamento" di Tarantini che avrebbe assicurato la chiusura del procedimento in cui costui era deputato a rendere

dichiarazioni, così stendendo un velo, quanto meno temporaneo sul coinvolgimento di Berlusconi nella vicenda relativa alle escort.

In tale induzione svolge un ruolo concorsuale di essenziale rilievo proprio il Lavitola. Come emerge dalle intercettazioni telefoniche — integralmente riportata nel provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli al quale sul punto si rinvia — nel luglio 2011 i protagonisti della vicenda apprendono un fatto nuovo che scatena “un putiferio” poiché, come dice testualmente Tarantini a Lavitola, gli investigatori “hanno trascritto tutto, cosa che non dovevano fare ... le mie e le sue ... e quello lui, IL CAPO stava cacato nelle mutande, ha detto “ti prego, aiutatemi” ... Vogliono che io chiudo il coso mio entro stamattina ... per non farli uscire, prima che quelli mandano la conclusione io devo chiuderlo” (v. progr. 418 del 2.7.2011) ...

Il modo per chiudere la situazione è il “patteggiamento” come esplicitato in altre conversazioni di cui alla progressiva 469 del 5.7.2011 da Gianpaolo Tarantini a Valter Lavitola, nella quale si chiarisce che il patteggiamento nell'unico modo per evitare l'interrogatorio, altrimenti inevitabile, ed aggiunge Gianpaolo “ma mi deve dire lui che cazzo devo dire!”.

È questo il contesto in cui emerge con evidenza il ruolo di Lavitola, il quale nel corso dei colloqui ricostruisce con estrema ed inequivoca chiarezza la posizione dell'On. Berlusconi in merito alla vicenda delle “puttane” che il Tarantini gli procurava e soprattutto, per quel che in questa sede rileva, è prodigo di consigli sulle modalità con cui l'imprenditore barese deve svolgere la trattativa finalizzata alla sua richiesta di patteggiamento.

(.....) Orbene, ritiene questo tribunale che grave è allo stato il quadro indiziario in ordine alla induzione a tacere, id est a patteggiare per evitare l'interrogatorio, consumata nel luglio 2011 grazie alla promessa di ulteriore denaro in favore del Tarantini avanzata da Berlusconi con il concorso di Valter Lavitola. In tal senso univoci indizi emergono dal fatto che proprio

nel mese di luglio 2011 Silvio Berlusconi mette a disposizione proprio di Valter Lavitola la somma “oggettivamente” considerevole di € 500.000 per consegnarla a Tarantini e consentirgli così di avviare una nuova attività imprenditoriale. In tal senso era stato raggiunto l'accordo tra Berlusconi e Tarantini come da costui ribadito al Lavitola nella conversazione di cui alla progressiva n. 180 del 17 luglio 2011, allorché alla esplicita domanda dell'avv. Perroni: “ma ha avuto poi i 500 lei?” Tarantini risponde: “no, me li doveva dare, perché siamo rimasti così l'ultima volta ... lui, il Presidente”.

Gravi sono dunque gli indizi della natura sinallagmatica del rapporto tra un tale flusso di denaro proveniente da Berlusconi e la condotta processuale di Tarantini e provato deve ritenersi -alla luce della inequivoca espressione sopra riportata- il raggiungimento dell'accordo induttivo nel quale si sostanzia la consumazione del reato di cui all'art. 377 bis c.p. alla luce dei principi sopra enucleati.

Il 10 gennaio 2012 il titolare delle indagini richiese ai colleghi assegnatari del procedimento a carico di Gianpaolo Tarantini, la trasmissione delle dichiarazioni rese dall'indagato, nonché di eventuali altri atti di indagine che comprovassero il mendacio o la reticenza (v. faldone n. 6 progr. 51).

Il 22 marzo 2012 la p.g. all'uopo delegata compendiò in apposita informativa le principali risultanze del procedimento nr. 9322/09, nella parte di possibile interesse per le indagini a carico di Berlusconi e Lavitola ed il giorno seguente se ne curò la trasmissione al p.m. che ne aveva fatto richiesta (v. faldone 6 progr. 52).

Il 15 aprile 2012 la polizia di frontiera procedette alla cattura di Lavitola all'aeroporto di Fiumicino

Il 27 aprile 2012 la Corte di Cassazione confermò l'ordinanza adottata dal tribunale del riesame di Bari, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle relative spese (v. faldone nr. 6 progr. 55)

A tale conclusione la Corte pervenne, dopo aver escluso che Lavitola fosse intervenuto *nella fase attuativa dell'accordo illecito culminato nelle dichiarazioni - reticenti e mendaci - rese da Gianpaolo Tarantini nel 2009*, riconoscendo quindi *la fondatezza dell'assunto difensivo secondo cui il suo ruolo troverebbe esplicazione solo successivamente (non, però, solo a partire dal marzo 2011, ma sin dalla primavera-estate del 2010, stante il fattivo interessamento di Lavitola nel procurare a Tarantini una fittizia occupazione lavorativa presso la società "Andromeda" di Bruno Crea)*, come del resto riconosciuto nella citata ordinanza del Tribunale di Napoli.

La Corte valutò inoltre che l'accertata condotta del Lavitola nei primi mesi del 2011 aveva avuto non solo lo scopo e l'effetto di indurre il Tarantini a "mantenere" il suo atteggiamento reticente in occasioni di successivi interrogatori, ma aveva contribuito alla consumazione del reato quanto meno con riferimento ai vari interrogatori cui Tarantini è stato sottoposto dopo la sua cattura, nei quali il medesimo ha continuato sempre a negare la conoscenza da parte di Berlusconi della natura prezzolata dei suoi rapporti sessuali con la moltitudine delle giovani donne a lui avviate.

Infatti, ulteriori interrogatori, non solo non erano incerti, ma vennero di fatto realizzati, e che Tarantini, in tali vari interrogatori (di garanzia e altri) successivi alla emissione dell'ordinanza di custodia cautelare (in data 30 agosto 2011), persistette nel negare la conoscenza da parte di Berlusconi della natura mercenaria dei rapporti con le donne da lui reclutate.

Ritenne, inoltre, irrilevante verificare se il dato negato da Tarantini possa delineare una responsabilità penale di Berlusconi (in ipotesi, concorso con Tarantini nel reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione); perché il paradigma dell'art. 377-bis cod. pen. non richiede una simile implicazione, essendo sufficiente che il chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'a.g. affermi il falso sulle circostanze sulle quali è interrogato.

Chiosò infine la Corte : l'assunto accusatorio, condiviso dall'ordinanza impugnata, secondo cui Tarantini fu indotto, con varie, reiterate e cospicue elargizioni da parte di Berlusconi con la fattiva intermediazione di Lavitola, ad affermare il falso, nei termini sopra descritti, appare sorretto da idonea e congrua motivazione, e tale condotta integra la fattispecie criminosa contestata.

Sussistono infatti tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 377-bis cod. pen.: le elargizioni di denaro o altra utilità prestate a Tarantini; il nesso tra tali prestazioni e una pressione psicologica affinché egli rilasciasse dichiarazioni mendaci; la qualità di Tarantini

di persona chiamata a rendere davanti all'a.g. dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale; la effettiva falsità delle dichiarazioni rese dal medesimo negli interrogatori nella sua veste di indagato, non solo a far data dal luglio 2009, ma poi, a più riprese, in epoca successiva al suo arresto avvenuto il 1° settembre 2011.

Il 5 maggio 2012 si procedette all'interrogatorio di Gianpaolo Tarantini (v. faldone 6 progr. 60)

Il 14 maggio 2012 pervennero da Napoli gli interrogatori resi da Valter Lavitola (v. faldone nr. 6 progr. 68 – 69 – 70 – 71 – 72)

Il 14 luglio 2012 Valter Lavitola fu rimesso in libertà per decorrenza dei termini di fase

Il 13 febbraio 2013 furono acquisiti ulteriori atti del procedimento a carico di Tarantini p.p.n. 9322/09/21 (v. faldone nr. 5 progr. 34 - 35), e precisamente :

- 1) *i verbali di dichiarazioni rese da tutte le donne che assumono di aver partecipato a feste, cene o incontri galanti organizzati dal Tarantini Gianpaolo in favore dell'On. Berlusconi;*
- 2) *le registrazioni delle conversazioni intercettate menzionate nella informativa della Guardia di Finanza n. 158594/12 datata 22/03/2012 (come riassunte nell'allegato prospetto);*
- 3) *gli atti processuali autorizzativi delle intercettazioni menzionate al precedente punto 2), nonché i relativi verbali.*

Il 13 aprile 2013 pervenne da Napoli anche la sentenza emessa da quel g.u.p. il 4 marzo 2013, nei confronti di Valter Lavitola (e Carmelo Pintabona), condannando solo il primo in relazione al tentativo di estorsione contestato² (v. faldone nr. 6 progr. 74).

² Questa l'imputazione : reato p. e p. dagli artt. 110,56, 629 c.p., perché in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, Lavitola Valter quale promotore e ideatore dell'iniziativa, depositario di più conoscenze aventi ad oggetto circostanze di fatto di rilevanza penale e comunque di possibile interesse dell'Autorità Giudiziaria, Pintabona Carmelo quale consapevole emissario del primo (tutt'ora detenuto e quindi nella impossibilità di tenere contatti diretti) nei rapporti con la persona offesa e gli avvocati della stessa o persone comunque delegate da cui ricevere le istruzioni necessarie, Altomare Francesco quale socio di fatto, collaboratore e comunque determinatore del Pintabona nelle previste condotte di reimpiego delle somme provenienti anche dalla persona offesa, dopo che era venuto alle cronache il caso giudiziario dei rapporti Berlusconi/Lavitola con conseguente latitanza del Lavitola, con minaccia consistita nel prospettare di rivelare all'Autorità Giudiziaria circostanze di fatto penalmente rilevanti e pregiudizievoli per la sua posizione giuridica e per la sua immagine pubblica e comunque la tenuta di condotte processuali non in linea con gli interessi dello stesso, nonché l'ulteriore disvelamento di (ulteriori) fatti penalmente rilevanti, costringendo in tal modo Berlusconi Silvio a corrispondere la somma di cinque milioni di euro, ponevano in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto profitto costituito dalla predetta somma o, comunque, dalle somme corrisposte a titolo di acconto, con corrispettivo danno per la persona offesa, non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà e, in particolare, per l'avvio delle indagini relative ai reati per cui si procede.

Fatti accertati in Napoli nel luglio 2012 e commessi a partire dall'agosto 2011 tra l'Argentina, Napoli ed altri luoghi.

14 maggio 2013 Silvio Berlusconi fu interrogato dalla procura di Roma nell'ambito del procedimento a carico di Lavitola ed altri per estorsione, in qualità di soggetto indagato (in questo procedimento) per reato connesso (v. faldone nr. 6 progr. 76)

Il 17 maggio lo stesso Berlusconi venne interrogato in questo procedimento (v. faldone nr. 6 progr. 77)

Il 12 luglio 2013 intervenne l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (v. faldone nr. 7 progr. 79)

Il 20 settembre 2013 i difensori di Silvio Berlusconi depositarono memoria, in conseguenza della quale il pubblico ministero acquisì ulteriori atti dei procedimenti nn. 9322/09-21 e 13015/08, e precisamente gli interrogatori resi da Gianpaolo Tarantini il 29 luglio 2009 (p.p. n. 9322/09-21); il 6 ed il 23 novembre 2009 (p.p. n. 13015/08-21 ed altri riuniti) (v. faldone n. 7 progr. 94 – 96 – 97 – 98)

Il 4 novembre 2013 fu richiesta al g.i.p. la proroga delle indagini

Il 28 novembre 2013 si procedette all'audizione di Guido Bertolaso (v. faldone nr. 7 progr. 103 e 106)

Il 13 gennaio 2014 fu dato avviso ai difensori del deposito degli ulteriori atti assunti nel prosieguo delle indagini

2. Il processo

Il 6 giugno 2014 fu esercitata l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati

All'udienza preliminare del 14 novembre 2014, dopo la dichiarazione d'assenza degli imputati e la costituzione di parte civile dell'Avvocatura dello Stato, le parti chiesero concordemente rinvio per acquisire i verbali delle prove testimoniali e la trascrizione delle intercettazioni telefoniche disposte nel procedimento a carico di Gianpaolo Tarantini trattandosi di prove parzialmente coincidenti con quelle su cui si fonda l'assunto accusatorio oggetto di questo processo.

L'istanza venne accolta, disponendo la sospensione dei termini di prescrizione, siccome richiesto dai difensori ex art. 159 comma 1 n. 3 c.p.p.

Il processo subì un ulteriore rinvio, a causa dell'impedimento dei difensori di Berlusconi all'udienza del 30 gennaio 2015, in quanto parlamentari impegnati nella elezione del Capo dello Stato.

Alla successiva udienza del 10 aprile 2015 il pubblico ministero depositò :

- decreto di archiviazione del procedimento originato dalla declaratoria d'incompetenza del tribunale di Napoli, in relazione al reato di cui all'art. 629 c.p. a carico di Lavitola Valter, Tarantini Gianpaolo e Devenuto Angela (v. allegato A-3);

- istanza di patteggiamento proposta da Tarantini il 29 luglio 2009 (v. allegato A-1);
- istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, presentata da Tarantini il 26 aprile 2010 (v. allegato A-2);
- atti inerenti l'originario procedimento n. 37651/11 e trasmessi il 18 novembre 2014 procura di Napoli e precisamente : copia di lettere scritte da Lavitola a Berlusconi durante la latitanza (aventi ad oggetto –tra gli altri- il caso Tarantini); (v. allegato A da 1 a 27); copia della sentenza di applicazione al Lavitola della pena concordata (v. allegato A da 28 a 203);
- copia dei verbali delle udienze dibattimentali svolte nell'ambito del processo n. 9322/09 dal 23 ottobre 2014 al 25 marzo 2015 (v.allegato A-5) e copia della perizia trascrittiva espletata in quella sede, siccome in precedenza concordato tra le parti;
- atto contenente la modifica del capo di imputazione;

Alla conseguente udienza dell'8 maggio 2015 la difesa di Silvio Berlusconi depositò l'elenco delle intercettazioni trascritte nell'ambito del processo a carico di Tarantini, sollecitò l'acquisizione di tutto il materiale intercettato o quanto meno i brogliacci relativi alle intercettazioni svolte in quella sede, e chiese inoltre, per la prima volta, inoltrarsi alla Camera dei Deputati la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni suddette.

Alla successiva udienza del 29 maggio 2015, ritenuto legittimo l'impedimento addotto dai difensori di Berlusconi, parlamentari impegnati tutti nell'ultimo giorno della campagna elettorale inerente le elezioni regionali del 31 maggio 2015, si anticipò il contenuto dell'ordinanza che sarebbe stata poi pronunciata nel pieno contraddittorio delle parti e di dichiarò ulteriormente sospeso il termine prescrizione a norma dell'art. 159 cit.

Infine, all'udienza del 3 luglio 2015 le parti hanno confermato le richieste avanzate con le memorie depositate il 26 ed il 29 giugno 2015 (v. allegato A-4), aderendo all'invito loro rivolto con l'ordinanza del 29 maggio u.s., così che:

- a. il p.m. ha elencato le intercettazioni in relazione alle quali avanzare richiesta di autorizzazione all'utilizzazione in questa sede, quantificandole in numero di sedici;
- b. la difesa di Silvio Berlusconi ha chiesto invece di poter utilizzare in funzione difensiva, appunto, settantatre conversazioni [nelle quali sono comprese le sedici conversazioni elencate dal rappresentante dell'accusa –n.d.r.], fra quelle trascritte nel separato processo e nelle quali figura Silvio Berlusconi come interlocutore di Tarantini, ritenendole tutte di particolare rilevanza in punto di non consapevolezza da parte del dr. Silvio Berlusconi della pretesa, in ipotesi accusatoria, attività di prostituzione svolta dalle ragazze invitate da Gianpaolo Tarantini ad alcune cene dallo stesso organizzate ed a cui ha partecipato il dr. Berlusconi, oltre che in punto di non consapevolezza dell'asserita attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione svolta dal Tarantini stesso, aggiungendo essere di tutta evidenza la centralità di tale accertamento probatorio anche al fine di verificare l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato.

La stessa parte ha altresì chiesto di acquisire tutte le intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nell'ambito di altri procedimenti a carico di Gianpaolo Tarantini [quello per estorsione, archiviato dal g.i.p. di Roma, e quello per reclutamento, induzione e favoreggiamento alla prostituzione, in corso innanzi al tribunale di Bari – n.d.r.], in uno con tutti i decreti autorizzativi delle intercettazioni;

- c. la difesa di Valter Lavitola ha sollecitato l'acquisizione al fascicolo processuale delle intercettazioni recanti n. prog. 181,182 e 183 del 17.07.2011 relativa all'utenza telefonica argentina n. 00549115418315, e la successiva trascrizione integrale delle suddette captazioni telefoniche o, in subordine, di consentire alla difesa di ottenere copia dei relativi file audio.

Le questioni così formulate sono state risolte con l'ordinanza di cui si è data lettura all'esito dell'odierna udienza e di cui si riporta qui di seguito la parte dispositiva, per consequenzialità narrativa, potendosene leggere il testo integrale nell'allegato A-6 :

Applicati gli artt. 6 della legge n. 140 del 2003; 159 comma 1 c.p.; 343-421 e ss. c.p.p., così provvede:

- 1) rigetta la richiesta di ulteriori acquisizioni probatorie avanzata nell'interesse di Silvio Berlusconi;
- 2) accoglie l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni indicate dalle parti e per l'effetto, riserva di inoltrare la relativa richiesta al competente Organo parlamentare nelle forme e nei termini di legge;
- 3) dichiara la sospensione del processo e del corso della prescrizione dei reati;
- 4) nomina perito Giuseppe Maringelli, conferendogli contestualmente l'incarico con separati atti, col compito di:
 - a. estrapolare ed informatizzare le registrazioni ed i verbali (con le relative trascrizioni) delle intercettazioni di cui all'elenco fornito dalle parti, anche utilizzando il supporto informatico acquisito nel corso dell'odierna udienza;
 - b. informatizzare ed indicizzare la richiesta di autorizzazione menzionata in premessa ed i relativi allegati;
- 5) riserva all'esito ogni altra determinazione, anche relativamente alla istanza di accesso alle registrazioni indicate dalla difesa di Valter Lavitola nella memoria depositata il 29 giugno 2015.

3. Gli elementi sui quali si fonda la richiesta

3.1 La qualifica soggettiva

La qualifica soggettiva dell'imputato a carico (ed a favore) del quale s'invoca l'utilizzazione delle intercettazioni di cui si tratta, impone di attivare il procedimento previsto dall'art. 6 della legge n. 140 del 20 giugno 2003.

E' notorio, infatti, che Silvio Berlusconi ha rivestito la carica di Deputato nella XVI Legislatura, dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013 (oltre che quella di Presidente del Consiglio dei ministri dal 7 maggio 2008 al 15 novembre 2011) e che l'elezione al Senato della Repubblica, da lui conseguita nella XVII Legislatura il 24 febbraio 2013, non è stata poi convalidata ex art. 3 comma 2 d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, sicchè egli è decaduto dalla carica il 27 novembre 2013.

Diversamente da quanto opina il requirente, tale ultima circostanza è del tutto influente sull'odierna decisione, poichè l'autorizzazione di cui si tratta va richiesta alla Camera alla quale il membro del Parlamento [appartiene o] apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate, secondo l'esplicito tenore letterale dell'art. 6 cit., che di per sè evoca l'attualità della qualifica del soggetto intercettato al

momento della effettuazione delle intercettazioni, come ha avuto modo di statuire la Corte Costituzionale con sentenza n. 389 del 24 ottobre 2007³.

Del resto, a tale conclusione si perviene agevolmente, sol che si consideri la genesi delle disposizioni che subordinano all'autorizzazione del Parlamento il compimento degli atti limitativi della libertà personale di uno dei suoi membri. Esse sono tutte di matrice costituzionale (artt. 67-68) e tendono ad evitare indebite pressioni sull'esercizio del mandato parlamentare, garantendone il libero esercizio. Perciò, le norme attuative dei precetti costituzionali garantiscono prima ancora del parlamentare, quale rappresentante della Nazione che esercita liberamente il suo mandato, la stessa funzione parlamentare e le Assemblee nel loro complesso, preservandone la funzionalità e la piena autonomia decisionale, anche rispetto alle possibili invadenze del potere giudiziario.

Dal che discende la necessità della connessione temporale fra la qualifica del soggetto intercettato e l'epoca delle intercettazioni: a nulla rilevando le vicende successive della carica parlamentare.

3.2 La natura delle intercettazioni

Per ottemperare all'impegno motivazionale richiesto dalla norma, dopo aver dato conto -nella trattazione che precede- *del fatto per il quale è in corso il procedimento e delle norme di legge che si assumono violate*, bisogna a questo punto *indicare gli elementi sui quali la richiesta si fonda*. E nel fare ciò dovrà tenersi conto delle coordinate tracciate dalla giurisprudenza costituzionale, che ha ridisegnato i connotati dell'istituto con plurimi interventi, come si è accennato nell'ordinanza odierna.

In primo luogo, conviene catalogare le intercettazioni di cui si tratta, alla stregua delle categorie enucleate dalla elaborazione giurisprudenziale del Giudice delle leggi.

E' nota la distinzione introdotta dalla sentenza n. 390 del 24 ottobre 2007 tra le varie forme di intercettazione che riguardano i parlamentari, individuando quelle cd. dirette, svolte cioè nei confronti del parlamentare; quelle cd. indirette, aventi ad oggetto le utenze degli interlocutori abituali del parlamentare; quelle cd. casuali, che indicano le captazioni eseguite nell'ambito di procedimenti penali riguardanti terzi, in cui l'interlocuzione del parlamentare rivesta carattere imprevisto.

Al fine di individuare la disciplina propria di ciascuna tipologia occorre considerare, insegna la Corte, *che la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni*. Perciò, *quello che conta - ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'art. 68, terzo comma, Cost. - non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine*.

³ Il principio è stato affermato dalla Corte nel risolvere la diversa questione (dichiarata poi manifestamente infondata) riguardante la *asserita applicabilità della disciplina, di cui agli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, anche alle intercettazioni delle conversazioni di persona che acquisisca la qualità di parlamentare solo in epoca successiva all'espletamento del mezzo di ricerca della prova*. L'interpretazione propugnata dal giudice rimettente è stata giudicata erronea, sia in ragione del testo delle norme censurate, *le quali utilizzano espressioni che di per sé evocano l'attualità della qualifica del soggetto intercettato al momento della effettuazione delle intercettazioni*, sia in considerazione della prassi parlamentare in tema di autorizzazioni.

Ed allora, l'autorizzazione preventiva richiesta dall'art. 4 troverà applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti.

Risultano invece esenti da autorizzazione preventiva le intercettazioni casuali o fortuite, rispetto alle quali - *proprio per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare - l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza.*

A questa categoria di intercettazioni, ritiene la Corte, si riferisce l'autorizzazione successiva di cui all'art. 6, comma secondo, l. n. 140 del 2003, che interviene a condizionare non già l'esecuzione dell'atto ormai avvenuta, bensì l'utilizzazione processuale dei suoi risultati.

Cosicché, anche secondo la prassi parlamentare richiamata nella decisione in parola, il parametro *-sulla base del quale consentire o negare l'utilizzazione delle intercettazioni indirette -non può essere quello "del fumus persecutionis", venendo in rilievo il risultato probatorio di un'istruttoria già effettuata, ma piuttosto la rilevanza e l'utilizzabilità processuale di tale risultato rispetto all'oggetto dell'accusa"*

Con riferimento alle intercettazioni "casuali", la Corte costituzionale ha successivamente chiarito (sentenze nn. 113 e 114 del 15 e del 16 dicembre 2010) che laddove vi sia una attività di captazione articolata e prolungata nel tempo, allora la verifica della "occasionalità" delle intercettazioni deve farsi particolarmente stringente, non potendo escludersi un mutamento di obiettivi da parte dell'autorità giudiziaria, *nel senso che - in ragione anche dell'obbligo di perseguire gli autori dei reati - le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell'organo inquirente, a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali. Quando ciò accadesse, ogni "casualità" verrebbe evidentemente meno: le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero "mirate" (e, con ciò, "indirette"), esigendo quindi l'autorizzazione preventiva della Camera, ai sensi dell'art. 4.*

In altri termini, in caso di intercettazioni articolate e prolungate nel tempo eseguite nell'ambito di procedimenti penali riguardanti terzi, in cui l'interlocuzione del parlamentare rivesta inizialmente carattere imprevisto, occorre stabilire che non si sia verificato uno spostamento di obiettivo delle intercettazioni verso il parlamentare, quale interlocutore abituale del terzo titolare della utenza. Poiché in tal caso l'ampiezza della garanzia costituzionale impone all'autorità giudiziaria l'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva alla Camera per l'esecuzione delle intercettazioni nei confronti di membri del Parlamento.

A queste regole valutative si è peraltro uniformata la prassi parlamentare, ormai assestata nel senso di ritenere essenziale, per le proprie valutazioni, *il parametro funzionale della "direzione dell'atto di indagine".* In virtù di tanto, *non basta la mera circostanza della comunicazione tra il terzo ed il parlamentare per comportare la necessità di una sospensione dell'attività di captazione e la conseguente richiesta di autorizzazione preventiva alla Camera, dovendo invece a tal fine essere necessario che l'autorità procedente ravvisi un quadro indiziario a carico del parlamentare. E non basta nemmeno un qualsiasi quadro indiziario, dovendo invece ravvisarsi un quadro tale da far mutare l'obiettivo dell'indagine e conseguentemente la funzione dell'intercettazione. Una diversa interpretazione*

contrasterebbe con le linee guida enunciate a tal proposito dalla Corte costituzionale e produrrebbe sul piano concreto effetti paradossali, obbligando gli inquirenti a interrompere le intercettazioni sull'utenza di terzi non appena emerga che uno dei destinatari interloquisca con un parlamentare, a prescindere dal mutamento di direzione dell'indagine e quindi anche nei casi in cui tale mutamento non sia in concreto riscontrabile e il parlamentare non sia quindi coinvolto direttamente nell'indagine⁴.

L'occasionalità della captazione è stata oggetto di riflessione anche da parte della Corte nomofilattica (Sez. F, n. 34244 del 9.9.2010 -Lombardi ed altro, Rv. 248216), che – inserendosi nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale- suggerisce di ancorare la relativa valutazione a diversi parametri : *a) al tipo di rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo; b) all'attività criminosa oggetto di indagine; c) al numero di conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; d) all'arco di tempo nel quale si è sviluppata la captazione; e) al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.*

L'applicazione di siffatti principi al caso di specie, determina la sussumibilità delle intercettazioni cui si riferisce la presente richiesta in questa terza categoria, come sembra opinare la stessa difesa.

Ed invero, dalla consultazione degli atti emerge quanto segue.

1. Le intercettazioni che qui si chiede di poter utilizzare furono eseguite nell'ambito di più ampie indagini riguardanti attività illecite commesse da Gianpaolo Tarantini nel settore della sanità pubblica. Da esse scaturirono numerosi procedimenti, anche per reati contro la pubblica amministrazione, oltre che il procedimento n. 9322/09⁵. Le investigazioni afferenti quest'ultimo procedimento si trovano compendiate nella citata informativa della Guardia di finanza datata 23 giugno 2011 (v. faldone nr. 2/A pagg. 626 e ss.).

Delle innumerevoli captazioni svolte in detta sede, quelle registrate col **nr. RIT 1340/08** (utenza n. 3488939065 in uso a Gianpaolo Tarantini) -che qui interessano- iniziarono l'8 luglio 2008 ed ebbero termine il 3 luglio 2009 (v. verbali di inizio e termine delle operazioni in faldone nr. 5 progr. 37).

I colloqui fra Tarantini e Berlusconi, ai quali sono interessate le parti, si svolsero nell'arco temporale di circa otto mesi (precisamente dal 19 settembre 2008 al 3 maggio 2009)

Il loro numero è complessivamente pari a 22.956 comunicazioni (come si legge nei documenti allegati alla memoria depositata dal p.m. il 26 giugno 2015 - allegato A-4), che hanno coinvolto numerosissimi interlocutori.

⁴ Estratto dal parere della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica-Resoconto sommario n. 50 del 29/10/2014.

⁵ La descritta genesi del materiale intercettato e la connessione probatoria oggettivamente esistente -anche secondo la difesa- fra il procedimento n. 9322/09 ed il presente, rende inoperante nella specie il divieto di utilizzazione delle intercettazioni prescritto dall'art. 270 c.p.p.. Infatti, per giurisprudenza costante e consolidata, il rapporto di *alterità* cui è correlato il divieto legislativo va escluso qualora tra i due procedimenti vi sia *stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico* (Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012, Filippi e altri, Rv. 254285; Sez. 2, n. 43434 del 5.7.2013, Bianco, Rv. 257834; Sez. 2, n. 3253 del 10.10.2013, Costa Rv. 258591).

Di queste, il rappresentante dell'accusa intende utilizzare quindici conversazioni (in percentuale, lo 0,06% del totale); la difesa, oltre che per queste, ha interesse ad altre cinquantacinque comunicazioni (pari allo 0,2% del totale).

Cosicché, le intercettazioni per cui si rivolge richiesta di autorizzazione rappresentano lo 0,3% delle comunicazioni complessivamente captate col nr. RIT 1340/08.

Una soltanto è invece l'intercettazione che il p.m. intende utilizzare, fra le 1.691 effettuate col nr. RIT 51/09 (utenza n. omissis in uso al medesimo Tarantini; inizio il 14 gennaio 2009, termine il 13 giugno 2009; v. verbali di inizio e termine delle operazioni in faldone nr. 5 progr. 39) ed altre due (oltre questa) quelle che interessano invece la difesa : cioè complessivamente lo 0,2% del totale.

2. Fino al termine di quelle indagini (che, come detto, furono illustrate nell'informativa del 23 giugno 2011), nessun indizio di reato si ritenne di rilevare a carico dell'odierno imputato, dal pur cospicuo e complesso materiale investigativo.

Ciò perché, come ebbe modo di annotare lo stesso p.m., l'8 novembre 2011, nella sua richiesta di revoca della misura cautelare applicata dal tribunale di Napoli a Valter Lavitola, *allo stato attuale della legislazione lo "utilizzatore finale" (per usare l'espressione coniata proprio dalla difesa dell'On. Berlusconi) dell'offerta sessuale non commette alcun reato, anche quando, come prevalentemente accade, sia perfettamente consapevole della natura mercenaria del rapporto.*

E proprio per tale ragione, argomentò il requirente per motivare la sua istanza, *i Colleghi pubblici ministeri che hanno ormai concluso le indagini sul tema delle "escort" hanno avuto perfetta contezza del contenuto di quelle intercettazioni e, nonostante ciò, nessun addebito penale hanno ritenuto di poter elevare a carico del predetto On. Berlusconi (v. faldone nr. 4 progr. 2).*

Pertanto, l'esito di dette captazioni non fu neppure utilizzato da parte degli inquirenti napoletani, che ne ebbero contezza soltanto a partire dal 22 settembre 2011, quando chiesero ed ottennero copia di alcuni atti del procedimento di Bari (v. faldone nr. 2/A pagg. 626 e ss.). Ma, come si ricorderà, a quella data era già stata emessa (il 30 agosto 2011) l'ordinanza custodiale a carico di Tarantini e di Lavitola (in relazione alla presunta estorsione commessa in danno di Berlusconi) e lo stesso g.i.p. di Napoli aveva appena declinato la propria incompetenza territoriale, in favore dell'a.g. di Roma.

Non a caso la prima utilizzazione esogena delle risultanze investigative in parola, si deve al tribunale del riesame di Napoli, al quale i pp.mm. di Napoli in data 23 settembre 2011 riversarono gli atti ricevuti dall'omologo ufficio barese e, segnatamente, la richiamata informativa del 23 giugno 2011.

Ed invero, è l'ordinanza giudiziale del 26 settembre 2011 a riferire per prima, al di fuori del contesto procedimentale originario, del contenuto delle intercettazioni telefoniche riportate nell'informativa predetta, ricavandone il convincimento dell'esistenza di reiterate e plurime divergenze tra le dichiarazioni attraverso le quali il Tarantini, pur autoaccusandosi del reato di favoreggiamento della prostituzione, ha escluso la consapevolezza, da parte del Presidente del Consiglio, della natura mercenaria dei rapporti sessuali dallo stesso intrattenuti con le giovani donne che lo stesso Tarantini 'reclutava' e conduceva nelle residenze del Premier, e quanto emerge

incontrovertibilmente dal contenuto delle intercettazioni telefoniche riportate nell'informativa depositata il 23 giugno 2011 alla Procura della Repubblica di Bari.

3. La sequenza procedimentale innescata dalla decisione cautelare del tribunale di Napoli è stata diffusamente riportata nella narrativa in premessa : soltanto il **14 ottobre 2011** (cioè all'incirca due anni dopo il termine dell'attività intercettativa di cui al r.i.t. 1340/08) Silvio Berlusconi verrà iscritto nel registro degli indagati e solamente all'esito delle vivaci interlocuzioni tra p.m. e g.i.p. (richiesta di revoca della misura a carico di Lavitola → rigetto dell'istanza → richiesta di conferma → accoglimento → iscrizione nel registro degli indagati).

Tanto a dimostrazione del fatto che mai alcuno spostamento di obiettivo delle intercettazioni verso il parlamentare si è verificato nel corso delle attività di captazione. Esse, dunque, sarebbero rimaste relegate nella sfera della irrilevanza⁶, se il focus delle indagini condotte a Napoli a carico di altri soggetti, non fosse stato spostato sulla persona della "vittima" per effetto della decisione del tribunale del riesame che, qualificando come *induzione a rendere dichiarazioni mendaci*, quella che inizialmente era sembrata una condotta estorsiva, ribaltò le originarie posizioni soggettive, collocando la persona offesa nel ruolo di indagato, con ciò imponendo al p.m. una diversa lettura sinottica degli esiti investigativi fino ad allora conseguiti nei due procedimenti.

Come si è visto, quella impostazione è stata convalidata nei successivi approdi procedimentali, sia pure nell'incidente cautelare riguardante il solo Lavitola, fino a conseguire il sigillo della Suprema Corte, che -come si ricorderà- a tal proposito stabilì:

l'assunto accusatorio, condiviso dall'ordinanza impugnata, secondo cui Tarantini fu indotto, con varie, reiterate e cospicue elargizioni da parte di Berlusconi con la fattiva intermediazione di Lavitola, ad affermare il falso, nei termini sopra descritti, appare sorretto da idonea e congrua motivazione, e tale condotta integra la fattispecie criminosa contestata.

Sussistono infatti tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 377-bis cod. pen: le elargizioni di denaro o altra utilità prestate a Tarantini; il nesso tra tali prestazioni e una pressione psicologica affinché egli rilasciasse dichiarazioni mendaci; la qualità di Tarantini di persona chiamata a rendere davanti all'a.g. dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale; la effettiva falsità delle dichiarazioni rese dal medesimo negli interrogatori nella sua veste di indagato, non solo a far data dal luglio 2009, ma poi, a più riprese, in epoca successiva al suo arresto avvenuto il 1° settembre 2011.

⁶ Ci si riferisce all'irrilevanza del contenuto indiziante di dette intercettazioni nei confronti dell'odierno imputato, non già alla portata dimostrativa che esse avevano ed hanno nei confronti dell'interlocutore del parlamentare. Si consideri, infatti, che l'utilizzabilità di siffatte captazioni nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, non è in alcun modo soggetta ad autorizzazione, in forza della citata sentenza della Consulta (n. 390 del 2007), che ha dichiarato illegittimo l'art. 6 della legge n. 140/2003 nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate. Infatti, le disposizioni impugnate sono incompatibili con il fondamentale principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione, accordando al parlamentare una garanzia ulteriore rispetto alla griglia dell'art. 68 Cost., che finisce per travolgere ogni interesse contrario, poiché si elimina, ad ogni effetto, dal panorama processuale una prova legittimamente formata, anche quando coinvolga terzi che solo occasionalmente hanno interloquuto con il parlamentare.

Per concludere sul punto, si ritiene che le intercettazioni della cui utilizzabilità si tratta siano catalogabili come *casuali o fortuite* ed escluse, pertanto, dal regime di autorizzazione preventiva ex art. 4 della legge n. 140/2003.

3.3 La necessità processuale

La seconda delle coordinate cui parametrare la richiesta di autorizzazione ex art. 6 comma 2 cit. è la *necessità* dell'impiego processuale delle intercettazioni⁷.

Tale requisito è stato enucleato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 188 del 28 maggio 2010, stabilendo :

- a. esso è indicativo del dovere dell'autorità giudiziaria richiedente di *commisurare le proprie scelte anche all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare*;
- b. a tal fine occorre che l'a.g. indichi nella richiesta gli *"elementi" su cui essa "si fonda"*, cioè, *da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare*;
- c. a fronte di ciò -e per converso-, conclude la Corte, *la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità*;
- d. la "necessità" non va dunque confusa con la "decisività" della prova, con la conseguenza che la non decisività risulta irrilevante nelle ipotesi in cui sussista il requisito della necessità.

Tali indicazioni sono state ribadite ed applicate in concreto dalla stessa Corte, con la sentenza n. 74 del 26 febbraio 2013⁸, stabilendo che *ai sensi dell'art. 6, della legge n. 140 del 2003, il criterio alla stregua del quale deve essere valutata la correttezza dell'esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri delle Camere è costituito dalla "necessità" processuale e la valutazione circa la sussistenza di tale necessità spetta all'autorità giudiziaria richiedente, mentre al Parlamento compete di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio, accertando che il giudice abbia indicato gli elementi sui quali la richiesta si fonda e che questa sia motivata in termini non implausibili*.

L'analisi della fattispecie, condotta alla stregua del canone valutativo così delineato, depone per la *necessità processuale* delle intercettazioni indicate dalla parte pubblica, come da quella privata.

⁷ L'art. 6 comma 2 così recita : *Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate*.

⁸ Si tratta della decisione con cui è stato risolto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti della Camera dei Deputati, mediante l'annullamento della delibera con cui, il 22 settembre 2010, la Camera aveva negato l'autorizzazione ad utilizzare quarantasei intercettazioni telefoniche.

Per dar conto di tale convincimento, basti ricordare che a Silvio Berlusconi si contesta, secondo l'imputazione cristallizzata all'udienza preliminare del 10 aprile 2015, la condotta stigmatizzata dall'art. 377 bis c.p., per aver indotto Gianpaolo Tarantini :

- *a mentire, negando, contrariamente al vero, che il Berlusconi avesse corrisposto a donne, già reclutate dal Tarantini per sfruttarne la prostituzione in favore di Berlusconi, compensi in cambio di prestazioni sessuali;*
- *a tacere, così rimanendo reticente, tutte le circostanze relative ai contatti avviati, tramite l'intermediazione del Berlusconi –all'epoca Presidente del Consiglio dei Ministri-, con le figure apicali del Dipartimento della Protezione Civile, del gruppo FINMECCANICA e delle società ad esso collegate, al fine di concretizzare l'affidamento -a società orbitanti nella sfera di interesse del Tarantini- di pubbliche commesse;*
- *a tacere, così rimanendo reticente, circostanze relative alla sussistenza da parte del Berlusconi di interessi diretti o indiretti (in particolare interessi di Berlusconi Paolo) in relazione alla concretizzazione del progetto delineato nel capoverso che precede e, conseguentemente, a tacere le ragioni per le quali il Berlusconi lo aveva convocato a Palazzo Grazioli dopo la mezzanotte del 13 novembre 2008.*

Gli elementi di prova dai quali scaturisce l'assunto accusatorio, sono quelli più volte illustrati nella premessa narrativa, dando conto della sequela delle pronunce giudiziali finora succedutesi sui fatti in questione, e che possono dirsi cristallizzati nella sentenza resa dalla Suprema Corte il 27 aprile 2012, alla quale pertanto si rimanda onde evitare inutili ridondanze.

A quegli elementi si aggiungono ora gli esiti delle successive acquisizioni. In particolare, gli ulteriori interrogatori di Tarantini, di Lavitola, dello stesso Berlusconi; le deposizioni di Bertolaso, le testimonianze rese dalle numerose donne che parteciparono agli incontri organizzati da Tarantini in favore di Berlusconi.

Le richiamate decisioni hanno tutte riconosciuto nella fattispecie i connotati del delitto ex art. 377 bis c.p..

Com'è noto, la norma inserita dalla legge 1 marzo 2001, n. 63, art. 20, (introdotta in attuazione dell'art. 111 Cost., quale riformulato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 32), persegue lo scopo di contrastare gli inconvenienti derivanti da un possibile uso strumentale ed insidioso della facoltà di tacere e perfino di mentire davanti all'autorità giudiziaria. E ciò al fine di tutelare la corretta attuazione del procedimento probatorio attraverso la formazione di un materiale conoscitivo non inquinato da induzioni esterne.

Viene perciò in rilievo il destinatario della condotta di induzione finalizzata a non fare ("non rendere dichiarazioni") ovvero a un fare ("rendere dichiarazioni mendaci").

Deve trattarsi di "persona chiamata" dinanzi all'autorità giudiziaria, in quanto la condotta tipica (omettere le dichiarazioni o renderle mendaci) è realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (Sez. 6, n. 45626 del 25.11.2010, Z. e altro, Rv. 249321; Sez. 6, n. 10129 del 20.1.2015, Lattanzi, Rv. 262906).

La lettura comparata della norma in esame con quella che la precede (art. 377 c.p.p.) ed il diverso tenore letterale che le esprime (nella prima la condotta tipica è quella di indurre a commettere, nella seconda è di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere

dichiarazioni mendaci) configura questo come *reato di evento*, diversamente dal primo, pacificamente annoverato fra i reati di pericolo e perciò non suscettibili di tentativo (cfr. Cass. Sez. 6 n. 32633 del 12.7.2006, Lucchetta; Sez. 6, n. 45626 del 25.11.2010, Z. e altro, Rv. 249321; Sez. 6, n. 48748 del 6.10.2011, Cigliano e altri, Rv. 251558; Sez. 6, n. 16369 del 27.4.2012, Lavitola, Rv. 252720).

Ebbene, la struttura della norma e l'impostazione accusatoria che se n'è tratta in questa sede, rendono di tutta evidenza come il percorso indiziario/probatorio dimostrativo della condotta di induzione, passi necessariamente attraverso la rappresentazione che la persona tipicamente indotta e che gode della facoltà di non rispondere (*id est* Tarantini), non renda dichiarazioni o le renda 'oggettivamente' mendaci davanti all'autorità giudiziaria in un procedimento penale.

Nel caso di specie, il rappresentante dell'accusa è chiamato in buona sostanza a provare che Tarantini :

1. abbia mentito, nel dichiarare che Berlusconi non avesse corrisposto compensi in cambio di prestazioni sessuali, alle donne che lui stesso [Tarantini] aveva all'uopo reclutato;
2. sia stato reticente circa i contatti avviati, per il tramite di Berlusconi, con le figure apicali del Dipartimento della Protezione Civile, del gruppo Finmeccanica e delle società ad esso collegate, al fine di ottenere l'affidamento di pubbliche commesse (la terza "reticenza" stigmatizzata nell'atto d'accusa è intimamente connessa con la seconda).

Il primo ed il secondo argomento di prova costituiscono oggetto delle conversazioni intercettate che si chiede di utilizzare a complemento e corredo delle numerose altre captazioni (fra diversi conversanti) e delle fonti informative sopra richiamate, vertenti sulle stesse circostanze.

Nella tabella che segue dette conversazioni saranno catalogate :

- per argomento (a seconda che abbiano ad oggetto la prima o la seconda delle circostanze prima indicate),
- con riferimento alle informative che ne illustrano il contenuto e ne evidenziano le eventuali connessioni con altre conversazioni estranee alla presente richiesta,
- con indicazione della parte che ne invoca l'utilizzo,
- col richiamo alla trascrizione integrale curata nella separata sede dibattimentale.

CONVERSAZIONI AVENTI AD OGGETTO LA PRIMA CIRCOSTANZA			
N. CONVERSAZIONE RIT 1340/08 ⁹ Arco temporale 19.9.2008/3.5.2009	INFORMATIVA DI RIFERIMENTO	PARTE CHE NE CHIEDE L'UTILIZZO	TRASCRIZIONE ¹⁰

⁹ In questa sezione si fa riferimento al numero della conversazione, che potrà essere immediatamente ascoltata attivando il collegamento ipertestuale dal link del numero stesso, utilizzando la versione informatizzata della presente richiesta.

¹⁰ In questa sezione si fa riferimento al testo delle conversazioni risultante dalla integrale trascrizione peritale svolta nel dibattimento a carico di Gianpaolo Tarantini, acquisita in questa sede sulla concorde richiesta delle parti, che ora ne chiedono la utilizzazione. Il testo sarà immediatamente leggibile attivando il collegamento ipertestuale da ciascun link indicato in questa colonna, utilizzando la versione informatizzata della presente richiesta.

n. <u>6360</u>	23.6.2011 pag. 25	DIFESA	TG-B/2 nr. 85
n. <u>6556</u>	23.6.2011 pag. 29	DIFESA	TG-B/2 nr. 101
n. <u>6692</u>	22.3.2012 pag. 26 23.6.2011 pag. 32	ENTRAMBE	TG-B/3 nr. 110
n. <u>6709</u>	22.3.2012 pag. 26 23.6.2011 pag. 32	ENTRAMBE	TG-B/3 nr. 114
n. <u>6943</u>	23.6.2011 pag. 43	DIFESA	TG-B/3 nr. 132
n. <u>7079</u>	22.3.2012 pag. 26 23.6.2011 pag. 40	ENTRAMBE	TG-B/3 nr. 145
n. <u>7152</u>	23.6.2011 pag. 52	DIFESA	TG-B/3 nr. 147
n. <u>7278</u>	22.3.2012 pag. 27 23.6.2011 pag. 52	ENTRAMBE	TG-B/3 nr. 149
n. <u>7353</u>	23.6.2011 pag. 55	DIFESA	TG-B/4 nr. 157
n. <u>7642</u>	23.6.2011 pag. 61	DIFESA	TG-B/4 nr. 189
n. <u>7685</u>	23.6.2011 pag. 61	DIFESA	TG-B/4 nr. 198
n. <u>7772</u>	22.3.2012 pag. 27 23.6.2011 pag. 62	ENTRAMBE	TG-B/5 nr. 203
n. <u>7880</u>	23.6.2011 pag. 64	DIFESA	TG-B/5 nr. 207
n. <u>7997</u>	23.6.2011 pag. 178	DIFESA	TG-B/5 nr. 224
n. <u>8140</u>	23.6.2011 pag. 72 22.3.2012 pag. 25	ENTRAMBE	TG-B/5 nr. 233
n. <u>8298</u>	23.6.2011 pag. 80	DIFESA	TG-B/5 nr. 236
n. <u>8308</u>	23.6.2011 pag. 80	DIFESA	TG-B/5 nr. 237
n. <u>9007</u>	23.6.2011 pag. 89	DIFESA	TG-B/6 nr. 271
n. <u>9081</u>	23.6.2011 pag. 89	DIFESA	TG-B/6 nr. 276
n. <u>9087</u>	23.6.2011 pag. 89	DIFESA	TG-B/6 nr. 277
n. <u>9154</u>	23.6.2011 pag. 91	DIFESA	TG-B/6 nr. 281
n. <u>9292</u>	23.6.2011 pag. 97	DIFESA	TG-B/6 nr. 287
n. <u>9297</u>	23.6.2011 pag. 97	DIFESA	TG-B/6 nr. 289
n. <u>9878</u>	23.6.2011 pag. 101	DIFESA	TG-B/7 nr. 320
n. <u>10098</u>	23.6.2011 pag. 102	DIFESA	TG-B/7 nr. 324
n. <u>10128</u>	23.6.2011 pag. 102	DIFESA	TG-B/7 nr. 326
n. <u>10130</u>	23.6.2011 pag. 103	DIFESA	TG-B/7 nr. 327
n. <u>10237</u>	23.6.2011 pag. 103	DIFESA	TG-B/7 nr. 329
n. <u>10306</u>	23.6.2011 pag. 103	DIFESA	TG-B/7 nr. 330
n. <u>10438</u>	23.6.2011 pag. 103	DIFESA	TG-B/7 nr. 335
n. <u>10649</u>	23.6.2011 pag. 103	DIFESA	TG-B/8 nr. 340
n. <u>10689</u>	23.6.2011 pag. 104	DIFESA	TG-B/8 nr. 342
n. <u>10728</u>	23.6.2011 pag. 106	DIFESA	TG-B/8 nr. 344
n. <u>11137</u>	22.3.2012 pag. 7-30 23.6.2011 pag. 116	ENTRAMBE	TG-B/8 nr. 359

n. <u>11633</u> ¹¹	22.3.2012 pag. 122	DIFESA	TG-B/8 nr. 381
n. <u>11821</u>	23.6.2011 pag. 122	DIFESA	TG-B/9 nr. 391
n. <u>12308</u>	23.6.2011 pag. 128	DIFESA	TG-B/9 nr. 406
n. <u>12386</u>	23.6.2011 pag. 128	DIFESA	TG-B/9 nr. 414
n. <u>12795</u>	23.6.2011 pag. 130	DIFESA	TG-B/10 nr. 422
n. <u>12919</u>	23.6.2011 pag. 130	DIFESA	TG-B/10 nr. 430
n. <u>13724</u>	23.6.2011 pag. 132	DIFESA	TG-B/10 nr. 432
n. <u>13849</u>	23.6.2011 pag. 132	DIFESA	TG-B/10 nr. 433
n. <u>13919</u>	23.6.2011 pag. 132	DIFESA	TG-B/10 nr. 437
n. <u>13988</u>	23.6.2011 pag. 132	DIFESA	TG-B/10 nr. 440
n. <u>14081</u>	23.6.2011 pag. 132	DIFESA	TG-B/10 nr. 444
n. <u>14549</u>	23.6.2011 pag. 139	DIFESA	TG-B/11 nr. 457
n. <u>14711</u>	23.6.2011 pag. 139	DIFESA	TG-B/11 nr. 463
n. <u>14780</u>	23.6.2011 pag. 138	DIFESA	TG-B/11 nr. 467
n. <u>15452</u>	23.6.2011 pag. 146	DIFESA	TG-B/11 nr. 478
n. <u>15537</u>	23.6.2011 pag. 145	DIFESA	TG-B/11 nr. 481
n. <u>15831</u>	23.6.2011 pag. 141	DIFESA	TG-B/12 nr. 488
n. <u>15848</u>	23.6.2011 pag. 141	DIFESA	TG-B/12 nr. 489
n. <u>16308</u>	23.6.2011 pag. 149	DIFESA	TG-B/12 nr. 499
n. <u>16566</u>	23.6.2011 pag. 155	DIFESA	TG-B/12 nr. 504
n. <u>16594</u>	23.6.2011 pag. 155	DIFESA	TG-B/12 nr. 505
n. <u>17406</u>	23.6.2011 pag. 165	DIFESA	TG-B/13 nr. 538
n. <u>17425</u>	23.6.2011 pag. 51	DIFESA	TG-B/13 nr. 541
n. <u>20751</u>	23.6.2011 pag. 174	DIFESA	TG-B/14 nr. 597
n. <u>20777</u>	23.6.2011 pag. 175	DIFESA	TG-B/14 nr. 598
n. <u>20832</u>	23.6.2011 pag. 175	DIFESA	TG-B/15 nr. 601
N. CONVERSAZIONE RIT 51/09 Arco temporale 12.3.2009			
n. <u>839</u>	23.6.2011 pag. 168	DIFESA	TG-D/2 nr. 48
n. <u>841</u>	23.6.2011 pag. 169	DIFESA	TG-D/2 nr. 49

CONVERSAZIONI AVENTI AD OGGETTO LA SECONDA (E TERZA) CIRCOSTANZA			
N. CONVERSAZIONE RIT 1340/08 Arco temporale 12.11.2008/10.2.2009	INFORMATIVA DI RIFERIMENTO	PARTE CHE NE CHIEDE L'UTILIZZO	TRASCRIZIONE
n. <u>9649</u>	23.6.2011 pag. 180 22.3.2012 pag. 5	ENTRAMBE	TG-B/7 nr. 302

¹¹ Questa conversazione è stata erroneamente indicata dalle parti come conversazione n. 11137, facendo riferimento alla trascrizione di cui al TG-B/8 n. 41) n. 381 (cui corrisponde, in realtà, la trascrizione della conversazione indicata nel testo).

n. 9687	23.6.2011 pag. 99 22.3.2012 pag. 5	ENTRAMBE	<u>TG-B/7 nr. 307</u>
n. 9751	23.6.2011 pag. 182 22.3.2012 pag. 6	ENTRAMBE	<u>TG-B/7 nr. 312</u>
n. 9786	23.6.2011 pag. 183 22.3.2012 pag. 6	ENTRAMBE	<u>TG-B/7 nr. 314</u>
n. 9876	23.6.2011 pag. 184 22.3.2012 pag. 6	DIFESA	<u>TG-B/7 nr. 319</u>
n. 11478	23.6.2011 pag. 189 22.3.2012 pag. 9	ENTRAMBE	<u>TG-B/8 nr. 377</u>
n. 11776	23.6.2011 pag. 192 22.3.2012 pag. 10	ENTRAMBE	<u>TG-B/9 nr. 388</u>
n. 12877	23.6.2011 pag. 197 22.3.2012 pag. 14	DIFESA	<u>TG-B/10 nr. 426</u>
n. 16004	23.6.2011 pag. 204 22.3.2012 pag. 17	DIFESA	<u>TG-B/12 nr. 492</u>
n. 16236	23.6.2011 pag. 206 22.3.2012 pag. 23	ENTRAMBE	<u>TG-B/12 nr. 498</u>
N. CONVERSAZIONE RIT 51/09 Arco temporale 5.2.2009			
n. 276	23.6.2011 pag. 142- 204 22.3.2012 pag. 17	ENTRAMBE	<u>TG-D/1 nr. 9</u>

L'evidente preponderanza numerica delle conversazioni afferenti il primo argomento, consegue ragionevolmente alla molteplicità dei convegni organizzati da Tarantini in favore di Berlusconi, conducendo presso di lui le donne delle quali *sfruttava la prostituzione*, secondo l'ipotesi accusatoria suffragata -sul punto- dalle deposizioni testimoniali assunte nella diversa sede dibattimentale (v. allegato A-5).

Infatti, l'informativa redatta dalla Guardia di finanza il 23 giugno 2011, servendosi delle conversazioni sopra elencate (oltre che delle s.i.t. da cui sono poi derivate le prove testimoniali citate), ne illustra ben ventotto (precisamente nelle seguenti date: 10 luglio, 3-5-23-28 settembre, 8-9-15-16-21 ottobre, 4-8 novembre, 2-10-17-23 dicembre 2008; 6-14 gennaio, 2-5-11-13-19 febbraio, 4-10-13 marzo, 29 aprile e 3 maggio 2009).

La gran parte delle intercettazioni di cui si parla (solo sette delle sessantadue conversazioni di questo primo gruppo sono state indicate dall'accusa), sono quelle che la difesa assume essere *di particolare rilevanza in punto di non consapevolezza da parte dell'odierno imputato dell'asserita attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione svolta dal Tarantini*.

Nel secondo gruppo di comunicazioni si annoverano, come detto, i contatti fra Tarantini e Berlusconi circa i rapporti di conoscenza che il primo andava realizzando, grazie al secondo, con il capo della protezione civile, Guido Bertolaso ed il presidente di

Finmeccanica s.p.a., Pier Francesco Guarguaglini, nella prospettiva di ottenere l'aggiudicazione di appalti in favore di società a vario titolo riconducibili a sé, come si legge in dettaglio nel capitolo 5.2 e seguenti della richiamata informativa del 23 giugno 2011 (faldone nr. 2/A pagg. 626 e ss.) e nella successiva comunicazione della stessa p.g. datata 22 marzo 2011 (v. faldone 6 progr. 52).

La concorde richiesta di utilizzazione di alcune delle intercettazioni suddette, attesta univocamente la loro necessità processuale, sia per corroborare l'assunto accusatorio, che per consentire alla difesa di argomentare dalle interlocuzioni dirette del parlamentare interpretazioni o prospettazioni alternative, che sarebbero altrimenti precluse.

Si pensi, solo a titolo esemplificativo:

- alla conversazione n. 8140 del 17 ottobre 2008 (indicata d'interesse da entrambe le parti), nel corso della quale si sente dire a Berlusconi che le ragazze sono *foraggiatissime* (.... Voce (Berlusconi S.): .. e volevo dire ad Anna se per caso la sera stava impegnata per conto suo, perché io dormo.., perché ho proprio bisogno di dormire..(....) e domani mattina devo passare in Sardegna, perché ho lì tutto (incomprensibile) lavori, architetti.., ho comprato un'altra casa.... (incomprensibile) lì nel mio parco.., e devo andare su per dirigere i lavori, per dare delle decisioni, no?(....) ecco..; no, niente, allora, Barbara ho già parla-to, e se ne sta tranquilla, perché anche lei è stanchissima..(....) e quindi le vedo domani mattina..; adesso Anna.. non so, se viene da me.., va bene.., altrimenti dorme lì dov'è.., e poi..; poi, guarda che hanno tutto per pagarsi tutto da sole, queste qua, eh..
Voce (Tarantini G.): .. sì, ma stia tranquillo, Presidente, non c'è problema..
Voce (Berlusconi S.): .. eh.. vabbè, ma non.., non.., coso.. perché hanno già avuto.., sono.., sono foraggiatissime..
Voce (Tarantini G.): .. sì, stia tranquillo..; senta, invece ho sentito Licia.., eh.. che dice che aveva preso impegni per venire a cena..; quindi le dico di no.., le dico che è stanco, lei? (...)).
- Alla conversazione 6709 del 23 settembre 2008 (indicata d'interesse da entrambe le parti), in cui si fa riferimento alla possibilità di dare alle ragazze l'idea di essere di fronte a uomini che possono decidere..che possono far lavorare chi vogliono:
Voce (Berlusconi S.): .. io penso di sì.., noi siamo messi così, come uomini..
Voce (Tarantini G.): .. sì..
Voce (Berlusconi S.): .. tu, io..
Voce (Tarantini G.): .. sì..
Voce (Berlusconi S.): .. poi, Carlo Rossella, Presidente di Medusa..
Voce (Tarantini G.): .. sì..
Voce (Berlusconi S.): ..ehh Fabrizio Del Noce, ehh.. direttore di Raiuno, e un Responsabile di tutta la fiction Rai..
Voce (Tarantini G.): .. benissimo..
Voce (Berlusconi S.): .. sono persone che possono far lavorare chi vogliono..
Voce (Tarantini G.): .. va bene..
Voce (Berlusconi S.): .. ecco, quindi, le ragazze hanno l'idea di essere di fronte a uomini che possono decidere..
Voce (Tarantini G.): .. perfetto..
Voce (Berlusconi S.): .. del loro destino, quindi (incomprensibile); ecco, l'unico ragazzo sei tu, gli altri sono dei vecchietti..
Voce (Tarantini G.): .. (ride)
Voce (Berlusconi S.): .. però hanno molto potere..
- Ma anche a conversazioni, come la n. 7278 del 5 ottobre 2008 (indicata pure da entrambe le parti), da cui risultano, invece, veri e propri rapporti sentimentali,

tanto che secondo Tarantini molte di queste ragazze sarebbero innamorate del dottor Berlusconi e sarebbero gelose dello stesso :

Voce (Tarantini G.): ... va bene, allora ci vediamo mercoledì 8, a Ro-ma..

Voce (Berlusconi S.): ... (incomprensibile), hai avuto notizie tu, da qualcuna? da... Francesca ti ha parlato?

Voce (Tarantini G.): ... Francesca.. ho parlato e.. ci siamo riusciti, si è innamorata, la ragazza...; Graziana.., vabbè, è impazzita completamente...; io non lo so che cosa... bohu... Graziana ha detto... ha detto, "Gianpaolo, non perché si chiami.. Berlusconi, non perché è il Presidente -ha detto- ma ti giuro, è di una semplicità, e di una gentilezza mai vista..."; proprio.. è impazzita Graziana..

Voce (Berlusconi S.): ... sì, sì, bene..

- Ovvero alla telefonata n. 10438 del 25 novembre 2008 (indicata dalla difesa), da cui emerge che le ragazze erano presentate a Berlusconi, in qualità di *amiche* (...io le volevo presentare queste due amiche, che sono bellissime).

P.Q.M.

Il giudice dell'udienza preliminare

Applicato l'art. 6 comma 2 della legge n. 140 del 20 giugno 2003, accoglie l'istanza specificata in epigrafe e, per l'effetto, così provvede:

1. **dichiara necessarie le intercettazioni sopra elencate;**
2. **richiede alla Giunta per le autorizzazioni presso la Camera dei Deputati l'autorizzazione ad utilizzare dette intercettazioni nell'ambito del presente processo nei riguardi dell'imputato Silvio Berlusconi, già parlamentare della Repubblica;**
3. **allega all'uopo copia integrale delle registrazioni e delle relative trascrizioni integrali¹², oltre che di tutta la documentazione sopra richiamata;**
4. **manda la cancelleria di dare avviso alle parti e di curare gli ulteriori adempimenti.**

Dato a Bari, il 3 luglio 2015

Rosa Anna Depalo
gup

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE PENALE
10/7/15
[firma]

¹² Per agevolare la consultazione, le registrazioni e le relative trascrizioni sono state raccolte in un cd separato da tutti gli altri atti allegati.

Sommario

1. Le indagini, il fatto e le norme di legge violate.....	1
2. Il processo	15
3. Gli elementi sui quali si fonda la richiesta	17
3.1 La qualifica soggettiva	17
3.2 La natura delle intercettazioni	18
3.3 La necessità processuale.....	23
P.Q.M.....	30
Sommario	31

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



170040006410